

Ricorso proposto il 5 giugno 2009 — CEVA/Commissione**(Causa T-224/09)**

(2009/C 205/74)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avocat)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- In via principale, dichiarare che non sussistono vincoli contrattuali tra la Commissione e la CEVA e, pertanto,
- annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440;
- in subordine, dichiarare che il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440, non è motivato;
- stabilire il rischio di arricchimento senza causa della Commissione qualora la CEVA le rimborsi un importo pari a EUR 179 896 unitamente agli interessi di mora,
- di conseguenza, annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la CEVA chiede l'annullamento del titolo esecutivo con il quale la Commissione impone il rimborso della totalità degli importi anticipati alla ricorrente nell'ambito del contratto PROTOP, n. EVK3-CT-2002-30004, relativo ad un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere tre motivi riguardanti:

- l'irricevibilità del titolo esecutivo in assenza di vincoli contrattuali tra la ricorrente e la Commissione;
- la mancanza di una sufficiente motivazione, dato che la Commissione si sarebbe basata su un'asserita violazione degli obblighi contrattuali da parte della ricorrente senza tuttavia esporre le ragioni di diritto e di fatto a sostegno di tale presunzione;

- la violazione del divieto di arricchimento senza causa, poiché al rimborso della totalità dell'importo richiesto dalla Commissione conseguirebbe che quest'ultima si arricchirebbe senza causa, in quanto disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dalla ricorrente senza averli pagati.

Ricorso proposto il 12 giugno 2009 — Access Info Europe/Consiglio**(Causa T-233/09)**

(2009/C 205/75)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx, lawyers)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare il Consiglio al pagamento delle spese del ricorrente ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, della decisione del Consiglio di negare il pieno accesso al documento 16338/08, una nota del Segretariato Generale al Gruppo di lavoro sull'informazione in merito alla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Consiglio avrebbe consentito alla ricorrente unicamente l'accesso ad una versione riadattata di tale documento, che non comprende quelle parti che consentono di identificare le delegazioni che propongono emendamenti.

La ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo la ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto

- (a) non ha indicato in quale modo la rivelazione dei nomi delle delegazioni potrebbe pregiudichere seriamente il processo decisionale dell'istituzione;
- (b) non ha dimostrato il rischio che le delegazioni non presenterebbero più opinioni scritte né perché ciò pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione; e in quanto
- (c) non ha tenuto in considerazione il prevalente interesse pubblico alla rivelazione dell'identità delle delegazioni nazionali.

In secondo luogo la ricorrente afferma che il Consiglio è venuto meno all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 253 CE e dagli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Nikolaou/Corte dei conti

(Causa T-241/09)

(2009/C 205/76)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Corte dei conti

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale subito dalla sig.ra Nikolaou con i seguenti mezzi:
 - procedendo ad una comunicazione ufficiale, in collaborazione con la sig.ra Nikolaou per quanto riguarda il contenuto della medesima — da notificarsi anche a quest'ultima — a tutte le autorità comunitarie, e in particolare, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, e alle istituzioni e agli organismi comunitari rimanenti, relativa al proscioglimento della sig.ra Nikolaou dalle accuse a suo carico;
 - procedendo a pubblicazioni ufficiali sui medesimi giornali del Lussemburgo, della Germania, della Grecia, della Francia, della Spagna, del Belgio, che avevano pubblicato i commenti negativi sulla sig.ra Nikolaou, fonte dei quali era la Corte dei conti, nonché sulla «European Voice», in

relazione al proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico.

- in subordine, condannare la Corte dei conti, qualora non provveda alla riabilitazione dell'immagine pubblica della sig.ra Nikolaou con i mezzi di cui sopra, a versare a quest'ultima, come risarcimento pecuniario per riparare al danno morale, l'importo di centomila euro (EUR 100 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo, importo che la medesima sig.ra Nikolaou si impegna ad utilizzare per effettuare le pubblicazioni e comunicazioni di cui sopra,
- condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno morale da ella subito a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi, l'importo di quarantamila euro (EUR 40 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo,
- condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno materiale subito da quest'ultima a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e, in particolare, dinanzi al «Juge d'instruction» e al «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», l'importo di cinquantasettemila settecentosettantuno euro e quaranta centesimi (EUR 57 771,40) per gli onorari dell'avv. Maître Hoss per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra, e l'importo di quattromila euro (EUR 4 000), per le spese di viaggio in Lussemburgo per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra e, in particolare, l'importo di millecinquecento euro (EUR 1 500) per la rappresentanza in giudizio dinanzi al «Juge d'instruction» e EUR 2 500 dinanzi al «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», oltre ad interessi a decorrere dalla notifica alla Corte dei conti della «Request for compensation» del 14.4.2009, fino al saldo
- condannare la Corte dei conti alle spese processuali della sig.ra Nikolaou nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente tanto disposizioni specifiche che conferiscono diritti ai singoli quanto diritti fondamentali che quest'ultima è tenuta a rispettare nell'esercizio delle sue competenze.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente l'art. 4 del regolamento n. 45/2001 (¹), l'art. 2, della decisione della Corte dei conti n. 99/50 e il dovere di sollecitudine poiché ha consentito la divulgazione a terzi di accuse nei confronti della sig.ra Nikolaou prima dell'esito di una qualsiasi indagine ufficiale. La Corte dei conti non ha intrapreso alcuna iniziativa, secondo la ricorrente, per impedire tale divulgazione né, peraltro, si è curata, in un qualsiasi momento successivo, di rivedere le accuse e di ritirarle, provocando pertanto alla ricorrente rilevanti danni morali.